

Cass. civ. sez.II – 29 marzo 2006 n. 7282 – ric.: Comune di Rimini.

Circolazione stradale – Art. 142 C.d.S. – Eccesso di velocità – Accertamento a mezzo apparecchiatura Telelaser LTI 20-20 – Assenza di documentazione fotografica dell’infrazione – Art. 345 Regolamento di attuazione C.d.S. – Omologazione apparecchiatura Telelaser – Legittimità dell’accertamento.

Le apparecchiature elettroniche impiegate per il controllo dell’osservanza dei limiti di velocità, debitamente omologate, possono essere utilizzate solo dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S. e, comunque, devono essere costruite in modo tale da consentire di rilevare, in modo chiaro ed accettabile, la velocità del veicolo in un determinato momento.

Non è, invece, necessario che siano dotate anche di dispositivi in grado di assicurare una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione. Si ritiene, infatti, che - dovendo le apparecchiature in questione essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale - la riferibilità della velocità ad un determinato veicolo può discendere dall’osservazione documentata dell’agente di polizia stradale presente sul posto.

Svolgimento del processo - Con ricorso al giudice di pace di Rimini, B. F. proponeva opposizione al verbale n. 22948 del 5.10.2002 con cui la Polizia municipale di Rimini gli aveva contestato la violazione dell’art. 142, comma ottavo, c.d.s. rilevata a mezzo di apparecchiatura telelaser LTI 20-20, assumendo l’illegittimità del provvedimento opposto per inaffidabilità dell’apparecchiatura utilizzata, che non offre sufficiente certezza in ordine sia al controllo della velocità dell’automezzo, che alla esatta identificazione di quest’ultimo.

All’esito del giudizio, in cui si costituiva il Comune di Rimini, il giudice adito, con sentenza depositata il 18.2.2003, accoglieva l’opposizione, rilevando l’inattendibilità dell’apparecchiatura impiegata, considerata, per le sue stesse modalità di funzionamento, inidonea a garantire in misura accettabile che l’agente non sia incorso in errore nella individuazione dell’autoveicolo, atteso che esso non lascia traccia dell’accertamento dell’infrazione.

Avverso questa decisione, con atto notificato il 13.5.2003, propone ricorso per cassazione il Comune di Rimini, affidato ad unico articolato motivo. L’intimato non si è costituito.

Motivi della decisione - Il Comune ricorrente deduce, a fondamento del ricorso, i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 142 c.d.s. e 345 del rispettivo regolamento, assumendo la completa affidabilità della apparecchiatura impiegata, la quale, essendo regolarmente omologata, si conforma alle prescrizioni di cui alla norma regolamentare sopra indicata, e che, nella specie, il suo uso è avvenuto secondo modalità certe e sicure, debitamente descritte nel verbale, con l’effetto che, in mancanza di allegazioni e prove circa un difetto di fabbricazione o funzionamento della stessa, l’accertamento effettuato non poteva essere validamente contestato.

Il motivo è fondato, dovendo qui richiamarsi l’orientamento già espresso più volte da questa Corte in ordine alle condizioni richieste dalla legge per l’uso degli apparecchi di accertamento della velocità dei veicoli e circa la conformità ad esse della apparecchiatura denominata telelaser (Cass. n. 8675 del 2005; nn. 8232 e 8233 del 2005; n. 5873 del 2004).

L' art. 142, comma 6, codice della strada dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".

L'art. 345 del regolamento di esecuzione, sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al primo comma, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente", e, al secondo comma, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici". Al quarto comma, il citato articolo stabilisce che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice e devono essere nella disponibilità degli stessi".

Le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono dunque essere omologate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 c.d.s. Non è invece richiesto che esse siano anche munite di dispositivi in grado di assicurare una documentazione fotografica dell'accertamento della infrazione.

In proposito, occorre rilevare, per confutare l'assunto della sentenza, che la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova se debitamente omologate. È la norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142, comma 6, del codice della strada, a stabilire quali siano i requisiti ai quali è subordinata l'omologazione delle apparecchiature elettroniche, e tra questi vi è quello che esse consentano di rilevare la velocità del veicolo in modo chiaro e accertabile. Requisito, questo, che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità di un determinato veicolo, ben potendo il concreto accertamento essere riferito ad uno specifico ed individuato veicolo dall'agente di polizia addetto all'apparecchiatura stessa. Non a caso, del resto, l'art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada prescrive che per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice e devono essere nella disponibilità degli stessi.

L'omologazione dell'apparecchiatura, dunque, concerne la idoneità della stessa a fissare in un determinato momento la velocità di un autoveicolo, ben potendo la riferibilità della velocità ad un determinato veicolo discendere dall'osservazione documentata ad opera dell'agente di polizia giudiziaria.

È noto, inoltre, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. S.U. 25 novembre 1990, n. 12545; 5 dicembre 1995, n. 12846; 22 marzo 1995, n. 3316), nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale: ciò in forza dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 cod. civ.

Ne consegue che l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste da detto art. 142, facendo peraltro prova il verbale fino a querela di falso

dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento, anche occasionale, di tali dispositivi ovvero in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.

Nel caso di specie, invece, il giudice di pace non ha svolto accertamenti tecnici, nè ha in alcun modo argomentato sulla possibilità in concreto che l'apparecchiatura di rilevamento utilizzata potesse presentare difetti di funzionamento, limitandosi ad esprimere, in via del tutto apodittica, il proprio assorbente convincimento circa l'inadeguatezza tecnica dell'apparecchiatura impiegata, in palese contrasto con le risultanze della sua omologazione.

La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice di pace di Rimini, che esaminerà l'opposizione alla luce dell'esposto principio e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pace di Rimini, che provvederà anche sulle spese.